**Sentenza**: 9 aprile 2014, n. 99

Materia: economie di spesa negli apparati politici, coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** articoli 117 terzo comma e 119 Cost. e artt.79 e 104 primo comma dpr 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto**:decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.122 articolo 5 comma 5

Esito: non fondatezza della questione con riferimento a tutti i parametri invocati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

## Sintesi:

La norma in oggetto introduce, nell'ambito delle misure volte alla stabilizzazione finanziaria e allo sviluppo della competitività economica di cui al d.l. 78/2010, una disciplina volta ad introdurre economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici. In particolare viene stabilito che lo svolgimento di qualunque incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione agli organi collegiali può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare i 30 euro a seduta.

La Provincia di Bolzano promuove questione di legittimità costituzionale di tale disposizione lamentando, da parte della stessa, l'imposizione di un vincolo puntuale ad una singola voce di spesa con la conseguente lesione della sua competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117 terzo comma Cost) e correlativamente della sua autonomia finanziaria (art.119 Cost.). Inoltre la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 79 del d.p.r.670/1992 che prevede che le province autonome del Trentino e gli enti ad esse collegati sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni e gli altri enti nel territorio nazionale, nonché la violazione dell'articolo 104 primo comma dello stesso d.p.r. che consente la modifica delle disposizioni statutarie relative all'autonomia statutaria della regione e delle province autonome ad opera della legislazione statale solo in presenza di concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

La Corte giudica la questione di legittimità non fondata. Dopo aver ribadito l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative anche nel caso in cui ricorrano quelle situazioni eccezionali che secondo l'Avvocatura dello Stato consentono l'adozione di disposizioni atte a farvi fronte anche se queste comportano deroghe temporanee alle regole di distribuzione delle competenze Stato- regioni, la Corte ritiene che l'articolo 5 comma 5 censurato costituisca un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in quanto tale applicabile alla legislazione provinciale, senza necessità che venga preventivamente attivata la procedura legislativa concordata tra Governo e Provincia, prevista dall'articolo 104 primo comma del d.p.r. 670/1972. L'articolo 79 dello statuto speciale detta, infatti, una disciplina specifica che riguarda solo il patto di stabilità interno.